



COMUNE DI CODEVILLA
(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
E L'ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 in data 27 novembre 2002)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Ferrari dott. Sergio)

S O M M A R I O

TITOLO I **Disposizioni generali**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni
- Art. 3 - Sede delle adunanze

TITOLO II **Organizzazione del Consiglio comunale**

Capo I *Articolazione del Consiglio*

- Art. 4 - Organismi del Consiglio Comunale
- Art. 5 - Presidenza delle adunanze
- Art. 6 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 7 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 8 - Capigruppo consiliari
- Art. 9 - Conferenza dei capigruppo
- Art.10 - Commissioni consiliari permanenti

TITOLO III **Funzionamento del Consiglio Comunale**

Capo I *Convocazione del Consiglio comunale*

- Art. 11 - Consiglio comunale aperto
- Art. 12 - Attività e riunioni del Consiglio
- Art. 13 - Convocazione del Consiglio
- Art. 14 - Procedura per la convocazione
- Art. 15 - Ordine del giorno

Capo II
Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

- Art.16 - Deposito degli atti
- Art.17 - Numero legale
- Art.18 - Sedute di seconda convocazione
- Art.19 - Prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni

Capo III
Comportamento dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

- Art. 20 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 21 - Comportamento del pubblico
- Art. 22 - Polizia nell'aula
- Art. 23 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio
- Art. 24 - Partecipazione dei membri della Giunta
- Art. 25 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

Capo IV
Svolgimento delle sedute

- Art. 26 - Pubblicità delle sedute
- Art. 27 - Verifica del numero legale
- Art. 28 - Designazione ed attività degli scrutatori
- Art. 29 - Funzioni di segretario della seduta
- Art. 30 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 31 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 32 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno
- Art. 33 - Inosservanza dei tempi d'intervento
- Art. 34 - Mozione d'ordine
- Art. 35 - Intervento del consigliere per fatto personale
- Art. 36 - Ritiro degli argomenti
- Art. 37 - Emendamenti
- Art. 38 - Chiusura della discussione
- Art. 39 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni
- Art. 40 - Votazione di emendamenti
- Art. 41 - Forma delle votazioni
- Art. 42 - Controprova della votazione
- Art. 43 - Votazione palese per appello nominale
- Art. 44 - Votazione segreta per schede
- Art. 45 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni
- Art. 46 - Esito delle votazioni
- Art. 47 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni


Capo V
Processi verbali

- Art. 48 - Compilazione e contenuto dei verbali
- Art. 49 - Contenuto dei verbali in seduta segreta
- Art. 50 - Annotazioni a verbale
- Art. 51 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 52 - Approvazione dei verbali

TITOLO IV

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni

- Art. 53 - Comunicazioni
- Art. 54 - Interrogazioni e interpellanze
- Art. 55 - Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 56 - Risposta verbale
- Art. 57 - Svolgimento contemporaneo di interrogazioni ed interpellanze
- Art. 58 - Mozioni
- Art. 59 - Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 60 - Ordini del giorno
- Art. 61 - Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno
- Art. 62 - Disposizioni finali



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo statuto comunale.

Art. 2

Interpretazione di particolari questioni

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario comunale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende, se ritiene, la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, nella sala consiliare presso la sede comunale.

2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo, previa disposizione del Presidente del Consiglio, presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

3. In tutte le sale di riunione del Consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.

4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, è esposta la bandiera della Repubblica Italiana. All'interno della sala dell'assemblea consiliare è esposto il gonfalone del Comune.

TITOLO II

Organizzazione del Consiglio comunale

Capo I ***Articolazione del Consiglio***

Art. 4 **Organismi del Consiglio comunale**

1. Sono organismi del Consiglio comunale il Presidente, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo consiliari e le Commissioni consiliari.

Art. 5 **Presidenza delle adunanze**

1. Il Sindaco è, a norma di legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Vice-Sindaco, qualora sia un componente del Consiglio comunale, altrimenti dal Consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.
3. Nel caso di assenza, impedimento o rifiuto da parte del consigliere anziano a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere presente consenziente che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 6 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano con l'osservanza del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e

precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Art. 7

Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare, anche nel caso di un solo eletto.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Ciascun gruppo, ad eccezione di quello misto, deve essere composto da almeno due consiglieri.

4. Ciascun gruppo può essere composto anche da un solo consigliere purché eletto in lista autonomamente presentatasi alle elezioni amministrative.

5. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

Ne deriva che il gruppo di provenienza deve rimanere formato da almeno due consiglieri, numero per la costituzione di gruppo consiliare ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo. In caso di numero inferiore, il consigliere restante confluisce automaticamente nel gruppo misto.

6. I consiglieri che entro dieci giorni dalla adunanza di convalida non dichiarino a quale gruppo intendano aderire, si considerano assegnati al gruppo misto.

7. Il gruppo misto può essere costituito anche da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

Art. 8
Capigruppo consiliari

1. Ciascun gruppo procede alla nomina del proprio capogruppo e del vice-Capogruppo e ne fornisce comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale entro dieci giorni dall'adunanza di convalida.
2. Ogni avvicendamento nelle cariche di capogruppo e di vice-capogruppo dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale.
3. In caso di mancanza delle comunicazioni di cui ai precedenti commi sarà considerato capogruppo il consigliere più anziano per età appartenente al gruppo consiliare.

Art. 9
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
2. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede.
3. Il capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal vice-capogruppo, se designato, o da altro componente del gruppo.
4. La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, su propria iniziativa, o su istanza di uno o più capigruppo consiliari, con avviso scritto da recapitarsi ai capigruppo, con l'ordine del giorno.
Nei casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire in via telefonica.
La conferenza può essere convocata per programmare le riunioni consiliari, per stabilire le modalità di svolgimento di ogni seduta del Consiglio comunale, e più in generale per trattare argomenti di carattere amministrativo.

Art. 10
Commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono attività consultiva sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio comunale.
2. L'istituzione, la composizione e il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti sono disciplinati dal relativo regolamento.

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio comunale

Capo I

Convocazione del Consiglio comunale

Art. 11

Consiglio comunale aperto

1. Nel caso di argomenti di rilevante interesse per la cittadinanza il Presidente del Consiglio, su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri assegnati, convoca il Consiglio comunale in seduta aperta.

Art. 12

Attività e riunioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso.
2. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per decisione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori della assemblea;
 - b) su richiesta della Giunta;
 - c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 13

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dall'Assessore più anziano d'età.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

Art. 14

Procedura per la convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è fatta su disposizione del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati a mano al domicilio del destinatario o spediti a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o inviati a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato preventivamente dal consigliere alla Segreteria comunale.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere recapitato entro cinque giorni antecedenti la data dell'adunanza se trattasi di sessione ordinaria e tre giorni antecedenti se trattasi di sessione straordinaria, non computando nel calcolo il giorno stabilito per l'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza motivata, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito al giorno successivo. Questa disposizione è applicabile anche al caso di successivo inserimento, in un ordine del giorno recapitato tempestivamente nei termini di cui al comma precedente, di punti o argomenti ulteriori.
4. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Art. 15 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Sindaco e possono essere iscritte le proposte di deliberazioni munite del parere eventuale delle competenti Commissioni e dei pareri prescritti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. I suddetti pareri sono esclusi nel caso in cui si tratti di mero atto di indirizzo o atto politico.
3. L'ordine del giorno deve essere formulato secondo le seguenti priorità di argomenti:
 - comunicazioni del Sindaco;
 - approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - ratifica di deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza;
 - proposte di deliberazioni di iniziativa del Sindaco e della Giunta;
 - proposte di deliberazioni di iniziativa dei Consiglieri;
 - mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
 - interpellanze e interrogazioni.

Nel caso debba essere deliberata la surroga di un consigliere comunale, la stessa deve essere inserita al punto n. 1 dell'ordine del giorno.

4. E' tuttavia ammessa la possibilità per il Consiglio comunale di deliberare, a maggioranza dei consiglieri presenti, l'anticipazione della discussione di una o più proposte.

5. In ogni seduta il Presidente del Consiglio Comunale, dopo le formalità di legge e prima di porre in trattazione l'ordine del giorno seguendo l'ordine degli argomenti iscritti, dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo consigliere per gruppo e per la durata di non più di cinque minuti.

Capo II **Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale**

Art. 16 **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri fino al termine della seduta.

Art. 17 **Numero legale**

1. Salvo le disposizioni di legge e statutarie che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio comunale può deliberare validamente in prima convocazione in presenza di un numero di consiglieri non inferiore alla metà di quelli assegnati per legge all'Ente.

2. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione devono essere considerati assenti e quindi non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

3. Le deliberazioni, salvo diverse previsioni di legge o statutarie che dispongono in merito a maggioranze qualificate, sono assunte a maggioranza dei votanti.

Art. 18 **Sedute di seconda convocazione**

1. La seduta in seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 19

Prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. La convocazione della prima seduta successiva alle elezioni deve essere predisposta tenendo conto degli adempimenti da soddisfare nella stessa secondo quanto previsto dalla legge.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con:
 - il giuramento del Sindaco
 - la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta
 - la nomina della Commissione elettorale comunale
 - la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo III

Comportamento dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 20

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.

5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula per la durata della trattazione dell'argomento. Il Presidente può far rientrare il Consigliere allontanato, terminata la discussione e in tempo utile per partecipare alla votazione.

Art. 21

Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 22

Polizia nell'aula

1. Il Presidente assicura l'ordine nella sala consiliare avvalendosi, anche, del personale di assistenza all'aula e/o del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 23

Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri.

2. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Presidente può, a seconda delle esigenze, richiedere la presenza di dirigenti, funzionari, responsabili di Servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di società a partecipazione comunale e di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

3. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente e solo per fornire chiarimenti in ordine agli argomenti da trattare.

Art. 24
Partecipazione dei membri della Giunta

1. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze ed interrogazioni presentate.
2. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

Art. 25
Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute è fatto divieto di utilizzare in tutta la sala consiliare telefoni cellulari.

Capo IV
Svolgimento delle sedute

Art. 26
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui debbano essere sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti discrezionali di qualità o di attitudini di persone fisiche o della condotta pubblica o privata di essi. In tali casi la determinazione di procedere in seduta segreta viene succintamente motivata dal Presidente del Consiglio.
2. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, devono lasciare l'aula.
4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese fotografiche, nonché riprese e trasmissioni radiofoniche e radiotelevisive.

Art. 26 bis
Question time del cittadino

1. In ciascuna seduta del Consiglio Comunale i primi trenta minuti sono dedicati allo svolgimento del "*question time del cittadino*".

2. Il "*question time*" consiste in una sola domanda, formulata dai cittadini in modo chiaro e conciso, su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica, riguardanti comunque problematiche inerenti il territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso.
3. **Entro le ore dodici del secondo giorno antecedente la convocazione del Consiglio Comunale** i cittadini possono presentare per iscritto all'ufficio protocollo del Comune la relativa richiesta.
4. La richiesta di intervento deve essere corredata, oltre che dal testo della domanda che si intende porre, dalle generalità del cittadino (*nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono ed, eventualmente, indirizzo e-mail*) e deve indicare il nominativo cui è rivolta l'istanza stessa (Sindaco, Assessore, Consigliere di maggioranza e/o opposizione).
5. Nei giorni fissati per il Consiglio Comunale il cittadino richiedente, opportunamente preavvisato dall'URP, è tenuto a presentarsi personalmente nell'aula consiliare al fine di esporre, nel tempo massimo fissato di tre minuti, l'oggetto della domanda.
6. La presentazione delle domande è effettuata, in seduta pubblica ed "aperta", nell'ordine cronologico di iscrizione, corrispondente all'ordine cronologico acquisizione della domande medesime al protocollo generale.
7. Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere di maggioranza e/o di minoranza rispondono alla domanda nel tempo massimo di cinque minuti ed il cittadino interpellante avrà a disposizione ulteriori due minuti per dichiararsi "soddisfatto" o "non soddisfatto" della risposta ricevuta.
8. In ciascuna seduta consiliare potranno essere trattate non più di tre richieste dei cittadini.
9. Nell'arco temporale delle sedute del consiglio comunale dedicate al "question time" non è necessaria la verifica del numero legale.
10. Non si darà luogo al "*question time*" nelle sedute consiliari convocate d'urgenza o in quelle in cui, per disposizioni regolamentari o per esigenze organizzative, l'ordine del giorno delle sedute medesime debba essere riservato ad altri argomenti.
11. Le domande poste e le relative risposte saranno inserite nel database del "*question time*" e pubblicate sul sito istituzionale del comune.
12. La partecipazione al "*question time*" con la presentazione della domanda all'ufficio protocollo del comune equivale ad accettazione espressa di tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 27

Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, di cui all'art.12 del presente regolamento.
2. Se il numero legale, la cui verifica avviene per appello nominale, non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. Nel verbale steso a cura del Segretario Generale sono indicati i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze e delle relative ed eventuali giustificazioni.

4. Ai fini della veritiera e fedele stesura dei verbali delle adunanze consiliari, dopo l'apertura della seduta con l'appello nominale i Consiglieri che entrano ed escono devono avvisare il Segretario comunale affinché risulti costantemente aggiornato l'elenco dei componenti presenti in aula.

Nel caso in cui ciò non avvenga il Segretario non è tenuto ad annotare eventuali assenze.

5. Il Presidente, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere. E' fatta comunque salva la possibilità, per il Presidente, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula ed in modo particolare al momento di procedere alla votazione.

6. La verifica avviene per appello nominale dei consiglieri.

7. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 28

Designazione ed attività degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e può designare tre consiglieri, di cui due appartenenti ai gruppi di maggioranza ed uno appartenente ai gruppi di minoranza, alle funzioni di scrutatore.

2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione con scrutinio segreto.

Art. 29

Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario della seduta sono svolte dal Segretario del Comune che partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. Nei casi di sua assenza o impedimento, le funzioni di segretario della seduta possono essere svolte da altro Segretario comunale nominato dal Sindaco.

3. Il conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione comporta l'esclusione di diritto del Segretario e la sua sostituzione per la durata dello specifico argomento con un consigliere facente funzioni di verbalizzante nominato dal Presidente del Consiglio.

Art. 30

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione proposte o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 31

Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, salvo le precedenze di legge, con un provvedimento di inversione dell'ordine del giorno, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Presidente del Consiglio o di un consigliere.

3. Sulla proposta decide il Consiglio che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 32

Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri che intendono parlare su di un oggetto iscritto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale concede la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda, in replica, per non più di tre minuti.

4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ad argomenti di particolare rilevanza quali ad esempio: i bilanci, i piani regolatori generali e le loro varianti, lo statuto nonché i regolamenti.

5. Al Sindaco è sempre data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 33
Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Il Presidente avvisa il consigliere iscritto a parlare prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento il consigliere deve concludere l'intervento medesimo.
3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 34
Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.

Art. 35
Intervento del consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere censurato e/o sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. I consiglieri possono prendere la parola in qualsiasi momento per fatto personale.
3. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
5. Il Presidente del Consiglio comunale può togliere la parola se il consigliere si discosta dalla trattazione del fatto personale.

Art. 36
Ritiro degli argomenti

1. E' consentito il ritiro di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, da parte del Presidente.
2. E' anche consentito il ritiro di interrogazioni ed interpellanze da parte di uno o più consiglieri firmatari delle stesse.

Art. 37
Emendamenti

1. Si definiscono emendamenti le proposte di aggiunta o modifica al testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Presidente prima della fine della discussione di una proposta o delle singole parti di essa alle quali si riferiscono.
3. E' consentito ad ogni consigliere presentare più emendamenti, ma nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o su singole parti di essa, alle quali l'emendamento si riferisce.
4. Possono essere proposti emendamenti purché gli stessi non richiedano ulteriore valutazione del responsabile del Servizio competente, ai fini dell'attestazione della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
5. Gli emendamenti sono ammessi alla votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione dei medesimi.
6. Il proponente può rinunciare in qualunque momento, prima della votazione, alla sua proposta di emendamento.

Art. 38
Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Art. 39
Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione la parola, se richiesta, può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a tre minuti.

2. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nel comma precedente.

Art. 40

Votazione di emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno secondo il loro ordine di presentazione.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 41

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.

Art. 42

Controprova della votazione

1. Il voto espresso per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

2. Il Presidente, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione.

3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede:

a) per appello nominale, in caso di votazione palese;

b) per appello nominale con schede in un'unica urna posta presso la presidenza, in caso di votazione per scrutinio segreto.

4. Il Presidente dispone comunque la ripetizione della votazione in tutti quei casi in cui la votazione non dia un risultato chiaro e certo.

Art. 43

Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.

2. Il Segretario comunale fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.

Art. 44

Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è prevista nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la presidenza.

3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 45

Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi gli stessi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 46

Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. Al momento della votazione deve essere espresso da parte del Presidente il numero dei consiglieri che votano a favore, nonché l'elencazione nominativa dei consiglieri che eventualmente votano contro e degli eventuali astenuti.
3. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
4. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
5. La proclamazione e tutto quanto previsto dal secondo comma del presente articolo deve risultare chiaramente dal verbale della seduta consiliare.

Art. 47

Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei componenti.

Capo V ***Processi verbali***

Art. 48

Compilazione e contenuto dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario comunale e devono indicare:
 - i punti salienti delle discussioni;
 - il testo integrale delle deliberazioni;
 - i consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti;
 - la votazione così come specificato nell'articolo 41, comma 2.
2. Ogni consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, nel qual caso presenta un intervento scritto o formula l'intervento, se breve, sotto dettatura.

Art. 49

Contenuto dei verbali in seduta segreta

1. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
2. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta. Il relativo verbale, da redigersi con le cautele del caso, non viene reso pubblico e rimane depositato presso la Segreteria comunale.
3. Il Segretario comunale è responsabile dell'eventuale trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 50 **Annotazioni a verbale**

1. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 51 **Sottoscrizione dei verbali**

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 52 **Approvazione dei verbali**

1. Il processo verbale è approvato dal Consiglio comunale, di regola, nelle sedute successive ed ogni consigliere può formulare precisazioni e rettifiche relative ai propri interventi se ritiene non essere stati riportati in modo attinente.
2. Le eventuali registrazioni delle sedute consiliari devono essere conservate dall'Ufficio Segreteria per un anno dalla data di approvazione del processo verbale da parte del Consiglio comunale. Decorso l'anno, le registrazioni possono essere eliminate.

TITOLO IV

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e comunicazioni.

Art. 53
Comunicazioni

1. Dopo le eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio possono intervenire brevemente, per fornire notizie relative all'attività amministrativa, gli assessori e i consiglieri comunali.

Art. 54
Interrogazioni ed interpellanze

1. Ogni consigliere può presentare interrogazioni o interpellanze.
2. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta abbiano assunto o intendano assumere circa un determinato oggetto, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro azione amministrativa.

Art. 55
Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto e trasmesse, con richiesta di inserimento all'ordine del giorno, al Presidente del Consiglio il quale è tenuto ad inserirle all'ordine del giorno della prima seduta se pervenute all'Ufficio Protocollo, nei giorni ed ore di apertura al pubblico, entro il giorno precedente l'emanazione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale.
2. Le interrogazioni e le interpellanze non vengono inserite all'ordine del giorno nel caso in cui venga richiesta dal richiedente risposta scritta; in tal caso la stessa deve essere fornita entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui venga richiesta sia la discussione in Consiglio comunale che la risposta scritta, all'interpellanza o interrogazione in questione sarà fornita, entro il termine di cui al comma precedente, risposta scritta rimanendo esclusa, pertanto, la discussione in Consiglio comunale.

Art. 56
Risposta verbale

1. L'interrogante e/o interpellante ha diritto di illustrare brevemente, per il tempo massimo di cinque minuti, la propria interrogazione e/o interpellanza e la conseguente

risposta, fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente, non può superare la durata di cinque minuti.

La replica del consigliere interpellante e/o interrogante, volta a dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni, non può superare i tre minuti.

2. Qualora una interpellanza o interrogazione venga, su richiesta, trasformata in mozione, questa, sempre se sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, verrà inserita nell'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale e discussa in tale sede.

3. Nel caso in cui in due Consigli comunali consecutivi l'esame delle interpellanze ed interrogazioni non dovesse essere esaurito, il Presidente del Consiglio convocherà un apposito Consiglio comunale per la trattazione degli argomenti rimasti inevasi.

Art. 57

Svolgimento contemporaneo di interrogazioni ed interpellanze

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che le interrogazioni e le interpellanze relative al medesimo argomento o relative ad argomenti connessi siano accorpate in un'unica discussione, previo assenso dei relativi firmatari.

Art. 58

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, intesa a determinare un voto del Consiglio sulla condotta o azione del Sindaco e della Giunta o di un singolo assessore o sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente del Consiglio o un assessore devono seguire nella trattazione di una questione di particolare importanza, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.

2. La mozione comporta in ogni caso un voto deliberativo.

3. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

4. Nel caso in cui le mozioni siano sottoscritte da un numero di consiglieri inferiore a quello specificato al comma 1 del presente articolo le stesse verranno considerate interrogazioni e/o interpellanze e verranno inserite nell'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale.

Art. 59

Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Sindaco, il quale è tenuto ad inserirle nell'ordine del giorno della prima seduta, se pervenute all'Ufficio

Protocollo nei giorni ed ore di apertura al pubblico, entro il giorno precedente l'emanazione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale.

2. Nella discussione in aula può intervenire ogni consigliere per non più di due volte e per un massimo di dieci minuti complessivi.
3. Le mozioni possono essere ritirate dai presentatori.
4. Le mozioni non trattate nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno siano state inserite verranno riscritte nell'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale ai primi punti dello stesso dopo le comunicazioni e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Art. 60 **Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Gli ordini del giorno devono essere formulati per iscritto e sottoscritti da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e trasmessi al Sindaco, il quale è tenuto ad inserirli nell'ordine del giorno della prima seduta, se pervenuti all'Ufficio Protocollo, entro il giorno precedente l'emanazione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale.
3. Nel caso in cui gli ordini del giorno siano sottoscritti da un numero di Consiglieri inferiore a quello specificato al comma 2 del presente articolo gli stessi verranno considerati interrogazioni e/o interpellanze e verranno iscritti all'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale.
4. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle mozioni.
5. Qualora nel corso della seduta consiliare vengano presentati ordini del giorno (sottoscritti da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati) gli stessi verranno inseriti tra gli argomenti in trattazione nel successivo Consiglio comunale.

Art. 61 **Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno**

1. Ogni interrogazione ed interpellanza può essere presentata con la firma di più consiglieri.
2. Nessuna firma può essere tuttavia aggiunta, dopo la presentazione, senza il consenso di tutti i firmatari.

3. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno che pervengono dopo il termine previsto dagli articoli 55 – primo comma, 59 – primo comma e 60 – secondo comma, saranno inseriti all'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva.

4. Nel caso in cui il termine previsto dagli articoli 50 – primo comma, 54 – primo comma e 55 – secondo comma dovesse cadere in giorno festivo saranno allegate o inserite nell'ordine del giorno le interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno pervenuti nell'ultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza di tale termine.

Art. 62 **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo statuto comunale.

